

CONVENZIONE DIPARTIMENTALE

tra

il Politecnico di Torino - Dipartimento Architettura e Design, C.F. n. 00518460019, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Paolo Mellano, nato a Cuneo, il 24.08.1963, domiciliato per la presente convenzione presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24 ed autorizzato alla stipula della presente convenzione con Decreto Rettorale 284/2018 del 19/03/2018, nel seguito indicato come "Politecnico";

e

l'Unione Montana Valle Grana P.IVA 03620890040 C.F. 96090650043 rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Marino Marco, nato a Cuneo il 25/08/1965 domiciliato per la presente convenzione presso la sede dell'Ente in Valgrana (CN), Via Roma n. 44 ed autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione della Giunta n. 35 del 10/04/2019 nel seguito indicato come "Presidente";

nel seguito denominati collettivamente "Parti";

Premesso che

- a. il Politecnico di Torino è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- b. il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e dell'industria e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
- c. Il Politecnico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, "*contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività*"; in particolare, il Dipartimento Architettura e Design del Politecnico è la struttura di riferimento dell'Ateneo nelle aree culturali che studiano l'arte e la scienza del progettare, a scala sia del manufatto architettonico e urbano, sia del design del prodotto. Il DAD promuove, coordina e gestisce la ricerca fondamentale e quella applicata, la formazione, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio con riferimento agli ambiti del progetto di architettura e del progetto urbano, anche in rapporto alla sostenibilità e alla dimensione economica-finanziaria, del progetto di restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico, urbano e paesaggistico, nonché del design industriale, grafico e virtuale. Il DAD considera fondamentali le relazioni con gli enti locali e la Pubblica Amministrazione (PA), per supportarne i processi di riforma, favorire

l'implementazione di best practices, orientare le politiche locali e nazionali. Ancora, per indirizzare il decision making verso una maggiore efficienza complessiva nella gestione dei processi di trasformazione del territorio, coniugata alla consapevolezza della necessità di salvaguardare l'ambiente. Inoltre, ritiene importante la collaborazione con le fondazioni e le istituzioni culturali nel settore vasto della cultura; con le imprese di costruzione, nella sperimentazione di tecnologie rivolte a favorire l'innovazione di processo o di prodotto e con le PMI in primis, volte alla definizione del servizio e del prodotto manifatturiero, dedite al rafforzamento del made in Italy. La ricerca in Architettura e Design ha un elevato impatto sociale, non misurabile in termini monetari. Coerentemente alla sua missione, il DAD è impegnato nel Terzo settore e intende sviluppare la rete di relazioni con il territorio, anche con modalità nuove di collaborazione, in modo mirato rispetto ai suoi assi strategici di ricerca.

- d. *l'Unione Montana Valle Grana è un ente locale di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.*
- e. *l'Unione Montana Valle Grana per il perseguimento delle proprie finalità recepisce, nei presupposti ideali dello Statuto il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali che l'Unione montana medesima e prima ancora la Comunità Montana ed il Consiglio di Valle hanno raccolto quali strumenti di autogoverno e di partecipazione della gente della Valle.*
- f. *L'Unione Montana Valle Grana ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 del proprio Statuto promuove la tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio naturale, l'assetto e l'utilizzazione del territorio, le attività economiche, la tutela del patrimonio culturale e storico-etnico, la collaborazione e cooperazione.*
- g. *il Politecnico e l'Unione Montana Valle Grana hanno interesse ad avviare una collaborazione per sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza e promuovere la disseminazione della cultura scientifica sul territorio. □*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante della presente convenzione, il Politecnico e l'Unione Montana Valle Grana con la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità della convenzione

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per iniziative riguardanti attività di ricerca scientifica e di formazione nell'ambito di aree disciplinari connesse ai settori Composizione Architettonica e urbana, Disegno, Restauro, Storia dell'architettura, Topografia e cartografia.

2. Le Parti, con la presente convenzione, intendono quindi definire i contenuti della cooperazione e le relative modalità di attuazione nell'ambito delle attività di ricerca e delle attività di didattica e formazione nei settori suindicati.
3. Le Parti dichiarano altresì l'interesse congiunto ad attuare forme di collaborazione volte all'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica, anche a livello locale, in collaborazione con altre Istituzioni Pubbliche. □

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca

1. Le Parti concordano di investire congiuntamente nell'identificazione, promozione e sviluppo di iniziative e programmi di ricerca congiunti, finalizzati a condividere esperienze e informazioni in temi di interesse tecnico - scientifico connessi ai settori transdisciplinari e multidisciplinari della Composizione Architettonica e urbana, Disegno, Restauro, Storia dell'architettura, Topografia e cartografia, con particolare riferimento al tema della valorizzazione dei "giacimenti culturali" della loro conoscenza, promozione della disseminazione e condivisione dei risultati della ricerca scientifica e della creazione di banche dati, per il raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna delle Parti.
2. Le specifiche attività oggetto della collaborazione saranno regolate da successivi accordi attuativi e potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di specifici progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi della presente convenzione; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito:
 - a. condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire nuovi progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti potranno investire risorse proprie ovvero presentarli congiuntamente a potenziali soggetti finanziatori;
 - b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione al Programma Quadro della Commissione Europea;
 - c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse; □
 - d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto presso le reti di carattere nazionale ed internazionale cui le stesse partecipano;
 - e. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio. □
3. Le Parti concordano sin d'ora che, per le attività di ricerca svolte in attuazione della presente convenzione e finanziate da enti nazionali, europei e internazionali, le stesse provvederanno di volta in volta a stipulare, prima dell'avvio del progetto finanziato dagli enti sopraindicati, appositi accordi attuativi, disciplinanti le modalità di gestione e rendicontazione del finanziamento, gli aspetti operativi ed economici dell'attività e l'utilizzo di risorse umane e strumentali di entrambe

le Parti. □

4. Qualora la partecipazione dell'Unione Montana Valle Grana a progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali si svolga in qualità di Parte Terza, esso si impegna fin da ora a rispettare le stesse regole di rendicontazione dei costi, sostenuti per la realizzazione dei succitati progetti, stabilite dall'Ente Finanziatore per i Partner ed a fornire al Politecnico di Torino tutta la documentazione utile a fornire prova degli stessi; l'Ente si impegna altresì a garantire l'accesso ai propri locali in caso di audit disposti dall'Ente Finanziatore in relazione ai medesimi progetti. □

Articolo 3 - Atti attuativi

1. In relazione alle singole iniziative avviate ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività e della relativa normativa di riferimento, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

Articolo 4 - Responsabili della convenzione

1. Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. **Daniele Regis**;
2. L'Unione Montana Valle Grana indica quale proprio referente e responsabile per la presente convenzione il Sig. **Rubiolo Fulvio**;

Articolo 5 - Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha durata di anni 4 (quattro) a partire dalla data di stipula.
2. Le Parti potranno rinnovare la convenzione alla scadenza, previa valutazione positiva dei risultati raggiunti, mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte può recedere liberamente dalla presente convenzione prima della scadenza tramite comunicazione da inviarsi all'altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC.
4. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 6 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione della presente convenzione. □

2. Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù della presente convenzione e dello specifico accordo attuativo, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è civilmente responsabile dei danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. □
3. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Articolo 7 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Articolo 8 - Titolarità e utilizzo dei risultati

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti, salvo diverso accordo scritto. □
2. Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui alla presente convenzione. □
3. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 3, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti. □
4. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell'altra Parte, i risultati di cui al comma 3, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 11. □

Articolo 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione della presente convenzione e l'immagine di ciascuna di esse. □

2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui alla presente convenzione solo previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 10 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione della presente convenzione, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata della presente convenzione e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione;
 - c. impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente convenzione o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - e. restituire al termine o alla risoluzione della presente convenzione ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
 - a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;

- b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

1. Il Politecnico e l'Unione Montana Valle Grana provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 sul Trattamento dei dati Personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione, il Rettore ha nominato come Responsabile per il trattamento dei dati il Direttore del Dipartimento.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Unione Montana Valle Grana è il Direttore Avagnina Dr.ssa Elisa. Nel merito delle attività discendenti dalla presente convenzione, il relativo accordo attuativo individuerà anche il Responsabile per il trattamento dei dati.

Articolo 12 - Legge applicabile e Controversie

1. La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 13 - Registrazione e spese

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
2. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico in parti eguali del Politecnico e dell'Unione Montana;

PER IL POLITECNICO DI TORINO:

il Direttore del Dipartimento Prof. Paolo Mellano

PER L'UNIONE MONTANA VALLE GRANA:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Marco Marino

Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 5 (Durata e rinnovo), 6 (Accesso alle strutture e utilizzo apparecchiature), 8 (Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale), 9 (Utilizzazione scientifica), 10 (Utilizzo segni distintivi), 11 (Riservatezza), 12 (Trattamento dati personali), 13 (Legge applicabile e controversie).

PER IL POLITECNICO DI TORINO:

il Direttore del Dipartimento Prof. Paolo Mellano

PER L'UNIONE MONTANA VALLE GRANA:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Marco Marino